



INCONTRI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE – 1^a SESSIONE 2026

Gli incontri si terranno presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania – Via V. Giuffrida n.202 - Catania

Lezione 3 - DATA 09/07/2026 ore 15.00-19.00

Sicurezza – D.Lgs. 81/2008

Relatori:

- Alfio Torri^{si}
- Natale Saccone

Titolo I: La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro - Il Titolo I° del Decreto Legislativo 81/2008

Il ruolo e i compiti dei soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale - Obblighi e responsabilità dei Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi

Titolo IV: La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro - Il Titolo IV° del Decreto Legislativo 81/2008 - Il ruolo e i compiti del Responsabile dei lavori e del Coordinatore per la Sicurezza

Indice argomenti lezione:

- Il quadro giuridico di riferimento
- Le figure interessate nella realizzazione dell'opera
- I compiti e gli obblighi dei "protagonisti dello scenario cantieristico"
- Le responsabilità penali, civili e amministrative delle figure e degli enti coinvolti
- I rapporti tra Committente, Responsabile dei lavori, coordinatori, imprese e lavoratori autonomi
- Aspetti contrattuali rilevanti relativi alla normativa sulla sicurezza

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

- La Direttiva Cantieri 92/57/CE e il suo recepimento nell'ordinamento italiano.
- Il capo I del titolo IV del D.Lgs 81/08 e l'abrogazione della legislazione previgente.
- Il campo di applicazione.

Cosa norma – campo di applicazione

Il Capo I del titolo IV nel contesto del D.Lgs. 81/08 tratta di argomenti prevalentemente organizzativi, che coinvolgono varie figure iniziando dai COMMITTENTI di opere edili, siano essi pubblici che privati, per i quali vengono stabiliti compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri.

Cosa norma – campo di applicazione

Il Capo I si applica ai cantieri temporanei o mobili definiti dall'art. 89 c. 1 lett. a) e dall'allegato X

E' definito cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' [ALLEGATO X](#)

Lavori di:

- **costruzione**
 - **manutenzione**
 - **riparazione**
 - **demolizione**
 - **conservazione**
 - **risanamento**
 - **ristrutturazione o equipaggiamento**
 - **trasformazione**
 - **rinnovamento**
 - **smantellamento**
- di
- **opere fisse, permanenti o temporanee**
- in
- **muratura**
 - **cemento armato**
 - **metallo**
 - **legno**
 - **altri materiali**

Cosa norma – campo di applicazione – all. X

comprese

- **linee elettriche**
- **parti strutturali degli impianti elettrici**
- **opere stradali**
- **opere ferroviarie**
- **idrauliche**
- **marittime**
- **idroelettriche**

e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile

- **le opere di bonifica**
- **le opere di sistemazione forestale e di sterro**

Inoltre rientrano nel campo di applicazione

- **gli scavi**
- **il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.**

Lavori esclusi

Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

Lavori svolti negli impianti connessi all'attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni e delle autorizzazioni;

Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

Lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e le operazioni di caricamento di tali prodotti nei piazzali;

Attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale, e nella piattaforma continentale e nelle aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello stato;

Lavori svolti in mare;

Attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

II DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

In attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

così come modificato dal D.Lgs. 106/09

E' costituito da XIII Titoli e 51 allegati

~~D.Lgs. 26/94~~

~~D.Lgs. 94/96~~

~~D.P.R. 547/55~~

~~D.P.R. 64/56~~

~~D.P.R. 303/56~~

~~D.Lgs. 37/05~~

~~D.Lgs. 49/96~~

D.M. 10/03/98 antinc.

D.M. 388/03 P.S.

Legge 178/12

Ordigni bellici

**D.Lgs. 81/08
modificato da
D.Lgs. 106/09**

DPR 177/11
luoghi
confinati

D.P.R. 462/01 imp. el.

D.Lgs. 758/94 sist. sanz.

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

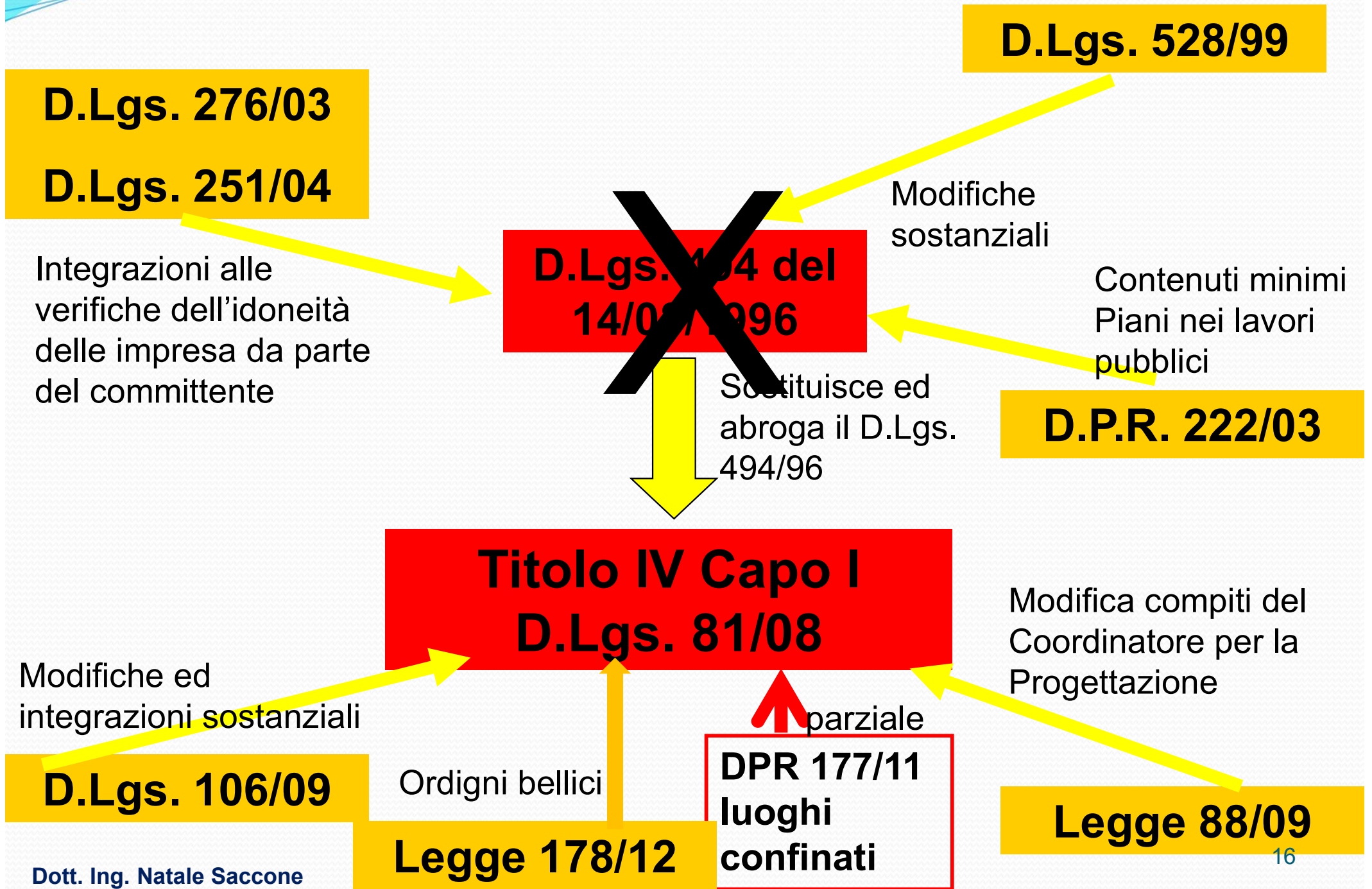
TITOLO VIII
AGENTI FISICI

<u>TITOLO I</u> PRINCIPI COMUNI	<u>CAPO II</u> SISTEMA ISTITUZIONALE <u>CAPO III</u> GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO <u>SEZIONE III</u> SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>ALLEGATO I</u> GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE <u>ALLEGATO II</u> CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34)
	<u>CAPO III</u> GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO <u>SEZIONE V</u> SORVEGLIANZA SANITARIA	<u>ALLEGATO 3A</u> CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO VISITA MEDICA PREVENTIVA VISITA MEDICA CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL MEDICO <u>ALLEGATO 3B</u> INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
<u>TITOLO II</u> LUOGHI DI LAVORO	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO IV</u> REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
<u>TITOLO III</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<u>CAPO I</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO <u>CAPO II</u> USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE <u>CAPO III</u> IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	<u>ALLEGATO V</u> REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE <u>ALLEGATO VI</u> DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO <u>ALLEGATO VII</u> VERIFICHE DI ATTREZZATURE <u>ALLEGATO VIII</u> DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE <u>ALLEGATO IX</u> NORME DI BUONA TECNICA

<u>TITOLO IV</u> CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	<u>CAPO I</u> MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	<u>ALLEGATO X</u> ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A) <u>ALLEGATO XI</u> ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1 <u>ALLEGATO XII</u> CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99 <u>ALLEGATO XIII</u> PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI <u>ALLEGATO XIV</u> CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI <u>ALLEGATO XV</u> CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI <u>ALLEGATO XVI</u> FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
	<u>CAPO II</u> NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA <u>SEZIONE II</u> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	<u>ALLEGATO XVII</u> IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE <u>ALLEGATO XVIII</u> VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI <u>ALLEGATO XIX</u> VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI <u>ALLEGATO XX</u> A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (CONCERNENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU RUOTE A TORRE E PONTEGGI)
	<u>CAPO II</u> NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA <u>SEZIONE IV</u> PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME <u>CAPO II</u> NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA	<u>ALLEGATO XXI</u> ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA <u>ALLEGATO XVIII</u> VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI <u>2. PONTEGGI</u> <u>ALLEGATO XXI</u> ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

	SEZIONE V PONTEGGI FISICI	ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL PLIMU.S.
		ALLEGATO XXIII DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	ALLEGATO XXIV PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
		ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
		ALLEGATO XXVI PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
		ALLEGATO XXVII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
		ALLEGATO XXVIII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALEZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	ALLEGATO XXIX PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
		ALLEGATO XXX PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
		ALLEGATO XXXI PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
		ALLEGATO XXXII PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
		ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI	ALLEGATO XXXIV VIDEOTERMINALI
TITOLO VIII AGENTI FISICI	CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO	ALLEGATO XXXV AGENTI FISICI
	CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	ALLEGATO XXXVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
	CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	ALLEGATO XXXVII RADIAZIONI OTTICHE

<u>TITOLO IX</u> SOSTANZE PERICOLOSE	<u>CAPO I</u> PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	<u>ALLEGATO XXXVIII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE <u>ALLEGATO XXXIX</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA <u>ALLEGATO XL</u> SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI
<u>TITOLO X</u> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI <u>CAPO II</u> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	<u>ALLEGATO XLI</u> SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI <u>ALLEGATO XLII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI <u>ALLEGATO XLIII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE <u>ALLEGATO XLIV</u> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI <u>ALLEGATO XLV</u> AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO <u>ALLEGATO XLVI</u> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI <u>ALLEGATO XLVII</u> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO <u>ALLEGATO XLVIII</u> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
<u>TITOLO XI</u> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XLIX</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE <u>ALLEGATO L</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE <u>ALLEGATO LI</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE



LE FIGURE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

- Il committente
- Il responsabile dei lavori
- Lavoratore autonomo
- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (CSP)
- Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera (CSE)
- Impresa affidataria
- Impresa esecutrice

IL COMMITTENTE

L'art.89, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08 definisce il committente:

“il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”.

IL COMMITTENTE DI FATTO

La Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza del 9 settembre 2009, n. 35021 ha affermato che:

“... la responsabilità per l'omessa adozione di cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale e, perciò “egli era tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche, che sono state però del tutto violate ...”

- Per i privati è il proprietario,
- Per lavori condominiali è l'amministratore di condominio,
- Per le aziende è il titolare della azienda o il legale rappresentante.
- In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori (RL).

RESPONSABILE DEI LAVORI

L'art.89, comma 1, lett. c) D.Lgs 81/08 definisce il responsabile dei lavori:

“soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.

N.B. Sono abrogate le indicazioni relative alle figure che potevano essere incaricate (progettista e direttore dei lavori). Per la delega di funzioni vedere art. 16

RESPONSABILE DEI LAVORI

- Responsabilità: situazione per cui un soggetto giuridico è tenuto a rispondere della violazione di un obbligo o comunque di un atto illecito
- CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 –

*il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, **nell'ambito però della delega ad esso conferita**. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli*

REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA' DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO – art.16 D.Lgs. 81/08

- ➔ che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- ➔ che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ➔ che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ➔ che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- ➔ che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- ➔ che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08 (con efficace sistema di verifica e controllo).

LA CASSAZIONE SULL'ATTO DI DELEGA AL RESPONSABILE DEI LAVORI

La Cassazione Penale, sez. III, nella sentenza del 10 agosto 2006 n. 29149 ha affermato:

“...Il committente può essere sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata ...”

In maniera ancora più esplicita la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 marzo 2008, n. 23090, ha espresso il seguente principio:

“Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il committente costituisce “il perno attorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri [...]”; è altresì consolidato il principio secondo il quale il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro [...]. L’esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo [...]. Il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita ...”

LAVORATORE AUTONOMO

L'art.89, comma 1, lett. d) D.Lgs 81/08 definisce **il lavoratore autonomo**:

“persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

L'art.89, comma 1, lett. e) D.Lgs 81/08 definisce il **coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera**:

“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91”

Definito sinteticamente: “**CSP**”

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

L'art.89, comma 1, lett. f) D.Lgs 81/08 definisce il **coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione** dell'opera:

“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”

Definito sinteticamente: “CSE”

IMPRESA ESECUTRICE

L'art. 89, comma 1, lett. i bis) D.Lgs 81/08 definisce l'impresa esecutrice:

“impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”

IMPRESA AFFIDATARIA

L'art.89, comma 1, lett. i) D.Lgs 81/08 definisce l'impresa affidataria:

“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.

N.B. Il D.Lgs. 494/96 definiva questa impresa come “aggiudicataria”.

Esempi di impresa affidataria

può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma gestire unicamente le imprese subappaltatrici

GENERAL CONTRACTOR

può eseguire lavorazioni con proprio personale dipendente

IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA

(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)

Impresa affidataria

Articolo 89, DLgs. 81/2008

CONSORZIO DI IMPRESE

CASO A

**UNA SOLA
IMPRESA
CONSORZIATA
ASSEGNATARIA
DEI LAVORI**

**È IMPRESA AFFIDATARIA
L'IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA PER L'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO**

CASO B

**PIÙ IMPRESE
CONSORZIATE
ASSEGNATARIE
DEI LAVORI**

**È IMPRESA AFFIDATARIA
L'IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO,
SEMPRE CHE VI SIA FORMALE
ACCETTAZIONE**

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

I compiti del Committente sono riportati all'art. 90 del D.Lgs. 81/08.

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;**
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.**

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista

N.B. Non è prevista sanzione per i due soggetti ma.....

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

I compiti del Committente sono riportati all'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e sono riconducibili principalmente a:

- Designazione del Coordinatore per la fase di progettazione
- Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese
- Invio notifica preliminare

N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal Responsabile dei Lavori se nominato

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Designazione CSP

Il Coordinatore per la fase di Progettazione deve essere designato nei seguenti casi:

Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese **e, solo per i lavori privati, l'opera è soggetta a permesso di costruire e di importo non inferiore a 100.000 €**

Nel valutare la presenza di più imprese sono influenti

- ⇒ la contemporaneità della presenza delle imprese
- ⇒ eventuali frazionamenti della realizzazione dell'opera
- ⇒ la coincidenza di una ditta con la committenza

Non sono più influenti l'entità dei lavori in uomini/giorni e la presenza o meno di "lavori pericolosi".

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Designazione CSE

Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere nominato nei seguenti casi:

1. Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l'opera è soggetta a permesso di costruire e **di importo non inferiore a 100.000 € (solo per lavori privati)** – art. 90 c. 3 (vedi Coord. Prog.)
2. Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l'opera è soggetta ad altro o nessun atto concessorio a prescindere dall'importo dell'opera;
3. Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola impresa ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati ad una o più altre imprese

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

All. XVII - Idoneità tecnica Imprese e L.A.

La verifica dell'idoneità delle imprese si realizza:

Verificando l'idoneità tecnico-professionale di imprese e L.A. con modalità previste dall'allegato XVII se l'opera prevede **un cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno e senza lavori pericolosi (vedi allegato XI)** art. 90 c.9 lett. a

Se l'opera prevede un cantiere **inferiore a 200 uomini-giorno e senza lavori pericolosi** la verifica viene effettuata acquisendo:

- ☆ **Certificato iscrizione CCIAA;**
- ☆ **D.U.R.C. di cui al DM 24/10/07**
- ☆ **Autocertificazione sul possesso requisiti allegato XVII**

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

All. XVII - Idoneità tecnica Lavoratore Autonomo

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l' idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri

N.B. Nessuna modifica introdotta dal D.Lgs. 106/09. La verifica è a carico anche dell'impresa affidataria – all. XVII comma 3

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

All. XVII - Idoneità tecnica: Imprese – Imprese Esecutrici ed Imprese affidatarie

- 
- A large orange arrow pointing downwards, indicating a sequence or flow from item a) to item l).
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o DVR Standardizzato
 - c) **D.U.R.C.** in base a DM 24/10/07;
 - l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

N.B. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 hanno di molto snellito la documentazione da acquisire per la verifica. La verifica è a carico anche dell'impresa affidataria – all. XVII comma 3

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

All. XVII - Idoneità tecnica Impresa

Il documento di valutazione art. 17 c. 1
da cosa è rappresentato per un'impresa edile?

Al riguardo esistono due interpretazioni differenti:

- 1) è il documento di valutazione dei rischi generale dell'impresa redatto a prescindere dal cantiere specifico;
- 2) è sostanzialmente il Piano Operativo di Sicurezza.

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

All. XVII - Idoneità tecnica Impresa

Il documento di valutazione art. 17 c. 1 – cosa è?

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) La designazione dell'RSPP aziendale

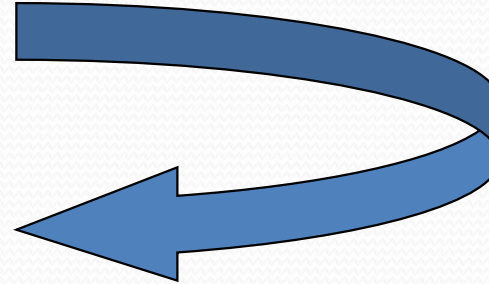
Il documento previsto dall'art. 28 cosa è e contiene

1.La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione.....
2. . Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere.....

.....

Quindi il documento di valutazione di cui all'art. 17 c. 1 è quello di cui all'art. 28 sono la stessa cosa. Ma nelle costruzioni.....

piano operativo di sicurezza:



il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a).....

Definizione riportata all'art. 89 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08

Quindi il documento che il committente richiede alle imprese esecutrici è il P.O.S. per quel cantiere che equivale al Documento richiamato all'art. 17 c. 1 lett.a) che equivale al documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 (vedi anche art. 96 c. 2).

La conferma???



L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

N.B. Art. 96 c. 2 del D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09.

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Idoneità tecnica Imprese

Il documento di valutazione art. 17 c. 1
da cosa è rappresentato per un'impresa edile?

Quel che è certo è che, una volta valutata l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa, il documento che regola la sicurezza e la salute dei lavoratori sul cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza.

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Idoneità tecnica Imprese

Il Committente – sempre, se si tratta di opera pubblica, e nei lavori privati se il cantiere :

- **ha un'entità presunta superiore a 200 uomini-giorno**
- **ha un'entità inferiore a 200 uomini-giorno ma sono previsti lavori pericolosi**

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Se l'opera non rientra nei casi sopra citati la richiesta può limitarsi al D.U.R.C. ed all'autocertificazione del contratto collettivo applicato.

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Uomini Giorno

- La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioè la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno.

Esempio:

10 lavoratori per 6 giorni e 3 lavoratori per 8 giorni danno: $10 \times 6 + 3 \times 8 = 84$ U/gg

Conoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie o di pregio) è possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Idoneità tecnica Imprese

Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:

- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99**
- il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**
- una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione sulla idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.**



COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Notifica Preliminare

Il Committente invia copia della notifica preliminare ad ASL e DPL competenti con i contenuti di cui all'allegato XII nonché gli eventuali aggiornamenti:

→ Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di progettazione

→ Cantieri con obbligo di nomina del Coordinatore per la fase di Esecuzione anche se questo avviene in corso d'opera

→ Cantieri che prevedendo la presenza di una sola impresa non ricadono nei casi precedenti ma l'entità dei lavori supera i 200 uomini/giorni

COMPITI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Notifica Preliminare

- 1. Data della comunicazione.**
- 2. Indirizzo del cantiere.**
- 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**
- 4. Natura dell'opera.**
- 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**
- 6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome , cognome , codice fiscale e indirizzo).**
- 7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo (i)).**
- 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.**
- 9. Durata presunta dei lavori in cantiere.**
- 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.**
- 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.**
- 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.**
- 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).**

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

L'art. 90, D.L.gs 81/08 stabilisce:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#), in particolare:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'[articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#).
3. Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.**

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di **più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#).**
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[allegato XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[allegato XVII](#);**
 - b) **chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;**
 - c) **trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).**

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI art. 93

Commi 1 e 2

- **Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al RL. In ogni caso il conferimento dell'incarico al RL non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.**
- **La designazione del CSP e del CSE, non esonera il RL dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).**

OBBLIGHI LAVORATORI AUTONOMI

art. 94

Comma 1

- **I lavoratori autonomi** che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE dei lavori, ai fini della sicurezza.

OBBLIGHI DEL CSP

Art. 91 del D.Lgs 81/08 stabilisce:

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a. **redige il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO di cui all'art. 100 c. 1 - i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'all. XV;**
 - b. **predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell' opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente**
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del ... D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 - b-bis) Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.**
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Il Coordinatore per la fase di Progettazione esegue la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 entrata in vigore il 02/11/2012 con modifiche efficaci decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L. 178/12

OBBLIGHI DEL CSP

Articolo 91 comma 1 lett. a

Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008 - Pres. Altieri

*.....il piano deve tra l'altro contenere: **a)** la stima dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori; **b)** l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi alla presenza in cantiere, simultanea o successiva, di più imprese; **c)** una relazione tecnica con la indicazione delle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.*

*Nella circostanza, invece, l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire **ha proceduto al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni**.....*

.....la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto.

OBBLIGHI DEL CSE

Art. 92 D.Lgs 81/08 stabilisce al comma 1:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

OBBLIGHI DEL CSE

- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 92 D.Lgs 81/08 stabilisce al comma 2 :

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione: oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), *fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).*

OBBLIGHI DEL CSE

Articolo 92

Cass. Pen., Sez. IV, n. 27442 del 4 luglio 2008, G., in Ced Cass. 240961)

*..... del resto, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non e' assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di **vigilare** sulla corretta osservanza, da parte delle stesse, delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.*

Cassazione IV sezione penale sentenza n.17631 del 24 aprile 2009.

... il coordinatore per l'esecuzione ha una posizione di garanzia di ampio contenuto che si estrinseca in compiti anche di vigilanza e di controllo e nei connessi poteri impeditivi, come quello di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato.

... ciò che conta è che lo stesso svolga il suo compito di verificare concretamente ciò che in cantiere avviene, secondo cadenze e tempistiche adeguate alla tipologia e alle dimensioni del cantiere, alle fasi lavorative e alle maggiori o minori condizioni di rischio presenti.

OBBLIGHI DEL CSE

Articolo 92

Corte di appello, sez. IV, sentenza n. 38002, del 3 ottobre 2008

“I compiti codificati dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori non in occasione di sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori”.

Cassazione - IV Sezione Penale - Sentenza n. 19372 del 18 maggio 2007

“... né, d'altra parte, ad escluderne la responsabilità è sufficiente che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza”

OBBLIGHI DEL CSE

Articolo 92

Corte di Cassazione, sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1490.

“... non esonera il coordinatore dalle sue responsabilità neppure la mancata conoscenza di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso”.

Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell’8 maggio 2008.

*Il coordinatore per l’esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che **non si sovrappone** a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di **coordinamento** e **controllo**, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori.*

OBBLIGHI DEL CSE

Articolo 92

Cassazione Penale, 21 ottobre 2010, n. 37600

Infortunio mortale di un lavoratore a causa del ribaltamento di una gru: *“il braccio telescopico del macchinario, durante la caduta, si è abbattuto sul costruendo fabbricato, con caduta incontrollata del carico nell’area di cantiere, investendo il medesimo lavoratore”*

Imputati come responsabili dell’infortunio mortale:

- 1) il datore di lavoro dell’infortunato nonché committente ed appaltante dell’attività di montaggio degli elementi prefabbricati;
- 2) il responsabile tecnico del cantiere;
- 3) il gruista e il titolare della ditta in subappalto (presente in cantiere);
- 4) il coordinatore per la sicurezza;
- 5) direttore del cantiere.

Il capo di accusa principale a carico degli imputati fu:

*“... non aver promosso quell’azione di **cooperazione** e **coordinamento** per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto tra le ditte presenti sul luogo dell’appalto al fine di garantire che l’autogrù della Ditta incaricata potesse piazzarsi correttamente in cantiere ed operare in condizioni di assoluta sicurezza”.*

OBBLIGHI DEL CSE

Articolo 92

Il GUP nel prosciogliere gli imputati, aveva ritenuto che, come evidenziato dal CTU, il sinistro si fosse verificato *“in primis per negligenze del gruista e che, se questi avesse rispettato le prescrizioni del manuale d’uso della macchina, l’autogrù non si sarebbe ribaltata”*.

Contro tale sentenza ricorse per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

La Corte ha accolto il ricorso evidenziando che *“in effetti, l’analisi motivazionale del giudice de quo è del tutto carente e non risponde ai principi e normative previsti in tema di infortuni sul lavoro”*.

La sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito ogni responsabilità sul gruista, considerando la sua condotta imperita nella gestione della gru (per errata manovra e mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale d’uso della macchina) l’unica ed esclusiva causa del sinistro, e tralasciando ogni altra responsabilità dovuta a incontestabili “posizioni di garanzia” dei soggetti in precedenza incriminati.

OBBLIGHI DEL CSE

La Cassazione, in merito ai datori di lavoro delle due ditte appaltante e appaltatrice conclude rilevando che:

“... non appare nemmeno adeguatamente spiegato che il sinistro verificatosi rientri nel rischio specifico ed esclusivo della ditta appaltatrice e non sia anche riconducibile alle condotte omissive ascritte ai due imputati inerenti al corretto posizionamento della gru nel cantiere e alla possibilità di operare in condizioni di assoluta sicurezza”

“.... in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleggi causalmente ad una sua omissione colposa” (Sez. IV, n. 37840 del 1°.7.2009, Rv. 245275)”.

“..... in tal senso l'obbligo di cooperazione e coordinamento vale tanto per i lavori nei cantieri mobili e temporanei di cui al titolo IV, quanto per i lavori, servizi e forniture regolati dall'articolo 26 in quanto non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV”.

L'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, comma che si applica integralmente anche ai cantieri mobili e temporanei di cui al titolo IV capo I, prevede che:

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 (*in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice*) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - c) **organizza** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) **verifica** l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le **parti sociali** al fine di realizzare il **coordinamento** tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

e) **segnala** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e **propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese** o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la **risoluzione del contratto**. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione **dà comunicazione dell'inadempienza** alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

.....

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, **non esonera** il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

OBBLIGHI DEL CSE

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
2. Nei casi di cui all'**articolo 90, comma 5**, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

.....

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Obblighi di trasmissione

Art. 101, comma 1, D.Lgs 81/08 - Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Art. 101, comma 2, D.Lgs 81/08 - Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Art. 96, comma 1, lettera g, D.Lgs. 81/08 - I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il POS con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV p.to 3.2 del D.Lgs 81/08.

Art. 100, comma 4, D.Lgs 81/08 - Il PSC e il POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 - Il POS deve essere trasmesso all'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori.

Art. 97, comma 3, lettera b, D.Lgs 81/08 - L'impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con il proprio.

Art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 - L'impresa affidataria deve trasmettere i POS delle imprese esecutrici al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 - Le ditte esecutrici possono iniziare le loro attività solo dopo che la ditta affidataria e il Coordinatore ne hanno verificato il POS (entro 15 giorni massimo).

OBBLIGHI DEL CSE

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) verifica, con e opportune azioni di coordinamento controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei **lavoratori autonomi**, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove *previsto* e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I **lavoratori autonomi** che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, **si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore** per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Articolo 89 - Definizioni

- d) lavoratore autonomo: **persona fisica** la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

- I) Lavoratore autonomo chiamato dal committente
- II) Lavoratore autonomo chiamato da una impresa esecutrice

ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai **lavoratori autonomi subaffidatari**;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei **lavoratori autonomi** operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

- III) Lavoratore autonomo da chiunque chiamato che opera con altri lavoratori autonomi

REQUISITI DEI COORDINATORI

Sono stabiliti dall'art. 98. I criteri sono i seguenti:

- **possesso di titolo di studio (tra gli altri laurea ingegneria – architettura – geologia – scienze agrarie – scienze forestali, diploma universitario ingegneria o architettura, diploma di geometra - perito industriale – perito agrario o agrotecnico);**
- **esperienza lavorativa nel settore costruzioni da un anno (I LAUREATI) a tre anni (I DIPLOMATI) a seconda del titolo di studio posseduto;**
- **possesso di attestato di frequenza a specifico corso (durata 120 ore) a meno che non si possiedano i requisiti indicati al comma 4 (scomparsa deroga per dipendenti amministrazioni pubbliche);**
- **Frequenza a corso/i di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore**

N.B. E' fatta salva la validità degli attestati di frequenza dei corsi pre D.Lgs. 81/08

NOMINA COORDINATORI

Esiste la possibilità di nominare i Coordinatori a cantiere già aperto ?

- ❶ Il caso è previsto dall'art. 90 c. 5 che prevede la nomina del Coordinatore (per la fase di Esecuzione) nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono svolgere le funzioni di Coordinatori?

- ❶ Il caso è previsto dall'art. 90 c. 6 il quale prevede che i due soggetti possono, se in possesso dei titoli abilitativi, non solo svolgere le funzioni di Coordinatori ma anche sostituirsi in qualsiasi momento ai Coordinatori già nominati (art. 90 c. 8)

NOMINA COORDINATORI

Il Committente o Il Responsabile dei Lavori possono cambiare i Coordinatori?

❶ Il caso è previsto dall'art. 90 c. 8 il quale prevede che i due soggetti possono sostituire in qualsiasi momento i Coordinatori già designati.

COORDINAMENTO A DUE LIVELLI

Con l'introduzione del ruolo dell'impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di coordinamento esistente nei cantieri

COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO

Svolto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione

COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO

Svolto dall'impresa affidataria

COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO

Svolto dal Coordinatore per la sicurezza



- ☐ Ha la visione globale del cantiere
- ☐ Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità
- ☐ Verifica l'attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali
- ☐ Si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni

COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO

Svolto dall'impresa affidataria

- ☐ Sceglie le imprese subappaltatrici
- ☐ **Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici**
(chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature)
- ☐ **Organizza e gestisce il cantiere scegliendo l'esatto modello di attrezzature ed opere provvisorie, le modalità di approvvigionamento materiali**
- ☐ **Verifica** la sicurezza dei lavori e l'applicazione del PSC

Esenzione frequenza corso di 120 ore:

L'attestato non e' richiesto per coloro che:

- non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio;**

E per coloro che producano:

- un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o**
- l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.**
- L'attestato non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26 (ingegneria della sicurezza).**

MISURE GENERALI DI TUTELA

art. 95:

1. **I datori di lavoro delle imprese esecutrici**, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e **curano, ciascuno per la parte di competenza**, in particolare
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

MISURE GENERALI DI TUTELA

art. 95:

- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 97 D.Lgs 81/08 stabilisce:

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
2. Gli obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a. **coordinare gli interventi** di cui agli artt. 95 e 96; (misure generali di tutela ed obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti imprese esecutrici)
 - b. **verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio**, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell' Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, **i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.**

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria deve possedere **DIRIGENTI E/O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI** a gestire il cantiere

infatti

All. XVII - I nominativi del/dei soggetti (dirigenti e/o preposti) dell'impresa affidataria con specifiche mansioni **devono essere comunicati** al committente

.

All'art. 100 è stato inserito il comma 6 bis che affida al **committente il compito di assicurarsi** che l'impresa affidataria abbia il **personale idoneo a gestire il cantiere** e che **trasferisca gli oneri della sicurezza alle imprese in subappalto.**

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 96 D.Lgs 81/08 stabilisce:

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (**prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere**);
 - b. **predispongono** l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c. **curano la disposizione** o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d. **curano la protezione** dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e. **curano le condizioni** di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f. curano **che lo stoccaggio e l'evacuazione** dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g. **redigono il piano operativo di sicurezza** di cui all'art. 89, comma 1, lettera h).

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

- 1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento a:
- stesura del documento di valutazione dei rischi;
 - informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro;
 - cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro;
 - stesura del DUVRI;
 - rielaborazione della valutazione in caso di modifiche del processo produttivo.

Quindi niente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel cantiere edile o di ingegneria civile!

Compiti Impresa Affidataria

Apprestamenti, impianti ed altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV

- ⇒ **apprestamenti previsti nel PSC;**
- ⇒ **misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;**
- ⇒ **impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;**
- ⇒ **mezzi e servizi di protezione collettiva;**
- ⇒ **procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;**
- ⇒ **eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;**
- ⇒ **misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva**

Compiti Impresa Affidataria

Committente nei LL.PP.

La verifica da parte dell'impresa affidataria, congiunta a quella del committente/responsabile dei lavori, nell'ambito dei lavori pubblici è regolata dall'art. 118 c. 4 del D.Lgs. 163/06 che recita:

“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”

Compiti D.di L. – Dirigenti - Preposti

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' Allegato XIII (spogliatoi, docce, WC, luoghi di lavoro, vie di circolazione);**
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;**
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;**
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;**

Compiti D.di L. – Dirigenti - Preposti

- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;**
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;**
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).**



Non si applica alle mere forniture di materiale o attrezzature. Si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08

COMPITI L.A.

Sono stabiliti dagli artt. 21 e 94.

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;**
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;**
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità**
- adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.**

COMPITI L.A.

La presenza e l'opera di uno o più lavoratori autonomi in un cantiere si sta dimostrando una criticità notevole nel realizzare l'obiettivo di avere un cantiere regolato e sicuro.

Al proposito sono ormai numerosi gli interventi volti a chiarire l'accettabilità o meno dell'intervento – da attuarsi comunque secondo regole riportate nel d.Lgs. 81/08 – dei Lavoratori Autonomi in cantiere.

Comma 1

• Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

Comma 2

- Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.

Comma 3

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel POS.

Comma 4

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Comma 5

- L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Comma 6

- **Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.**

Comma 6 bis

- **Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo**

Comma 1

- Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione de piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Comma 2

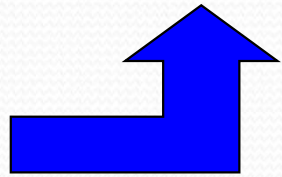
- Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi .

Comma 3

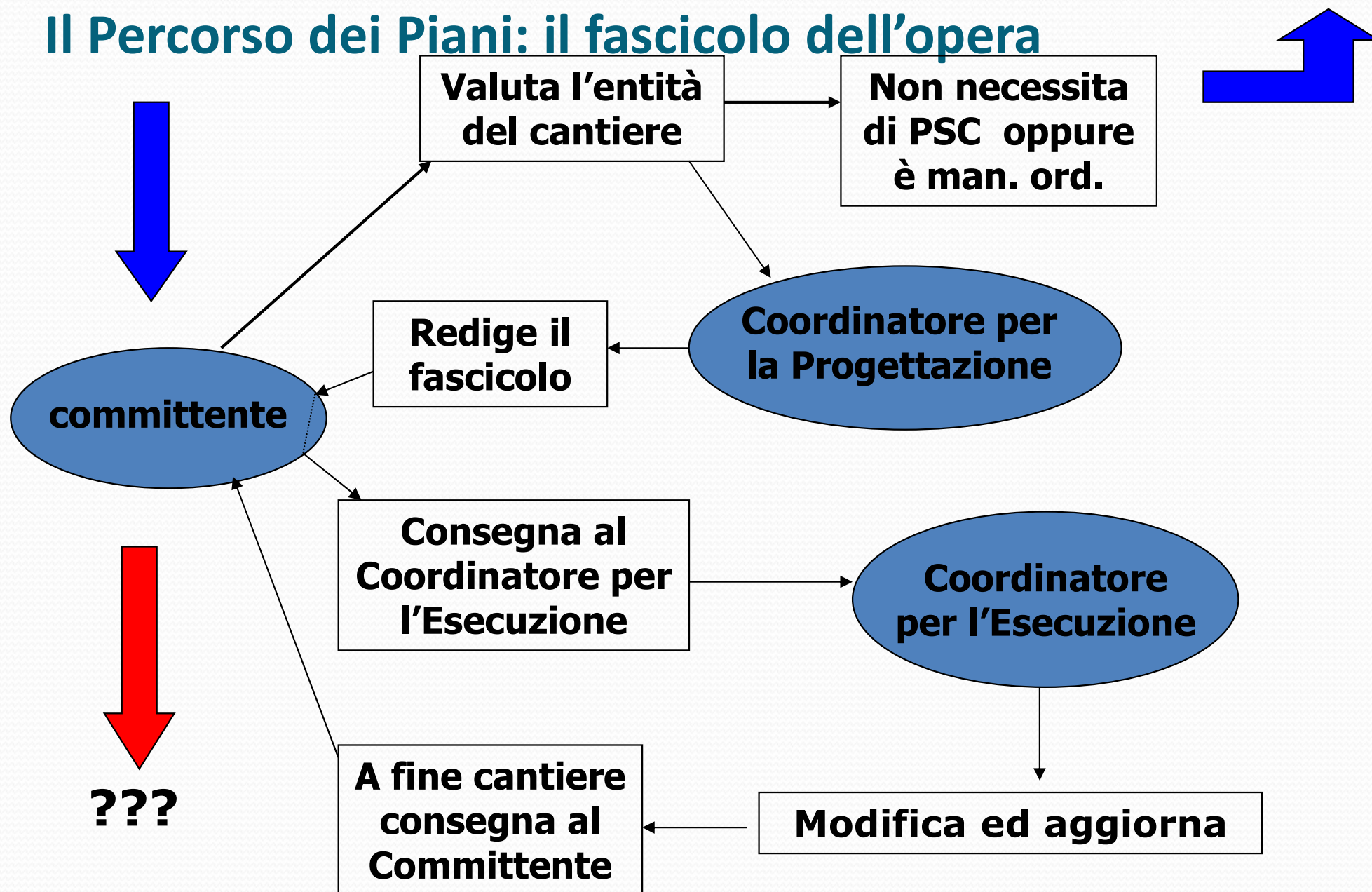
- **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**

Comma 1

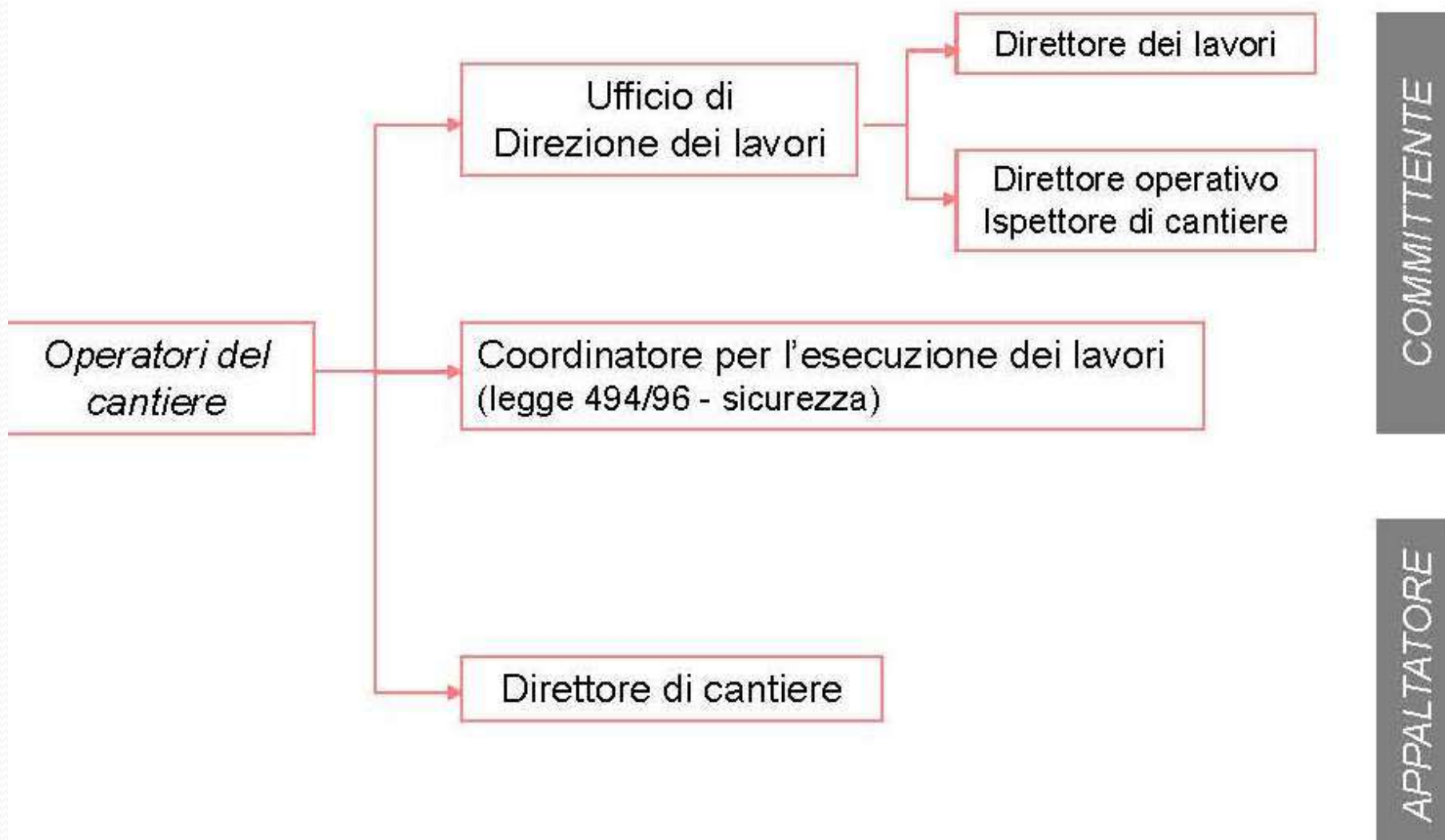
- **Prima dell'accettazione del PSC di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.**



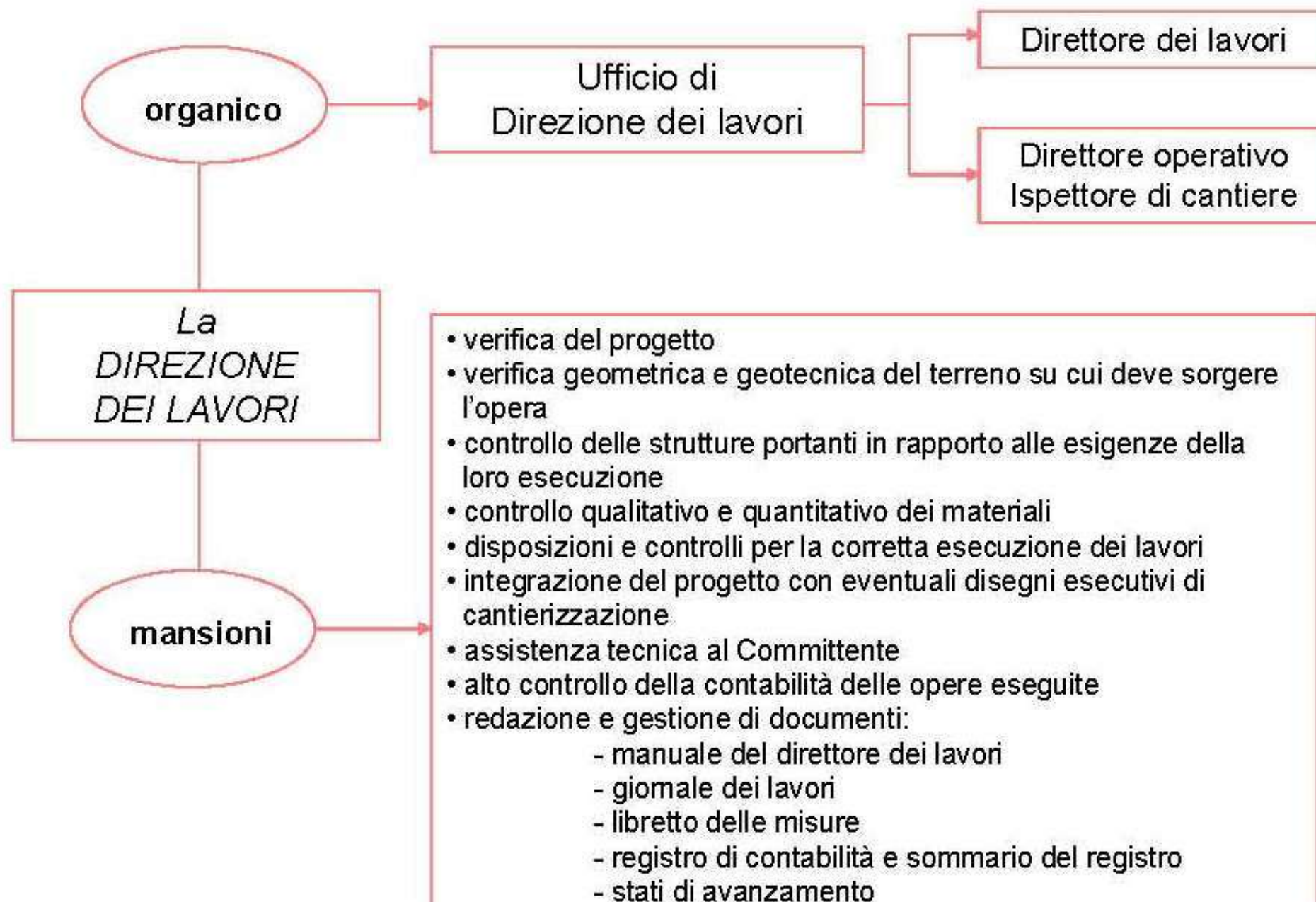
Il Percorso dei Piani: il fascicolo dell'opera



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE





Contenuto del PSC

Individuazione ed analisi
dei RISCHI CONCRETI
elenco di tutti i
RISCHI del settore

=

REALIZZAZIONE DI
UNO STRUMENTO
OPERATIVO
INFORMATIVO

elenco di tutte le
NORME DI LEGGE

**PRESCRIZIONI
OPERATIVE**

LE MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE

"Quello che non c'è"...

- + Comunicazione tra progettista/ coordinatori
- + Progettazione degli interventi di sicurezza
- + Individuazione di procedure di lavoro
- + Analisi credibile dei rischi connessi alle attività ed individuazione di misure di sicurezza specifiche ed adeguate al contesto
- + Layout di cantiere che tenga conto dell'evoluzione dei lavori
- + Misure di coordinamento relative alle interferenze tra le lavorazioni (anche della stessa ditta)

LE MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE

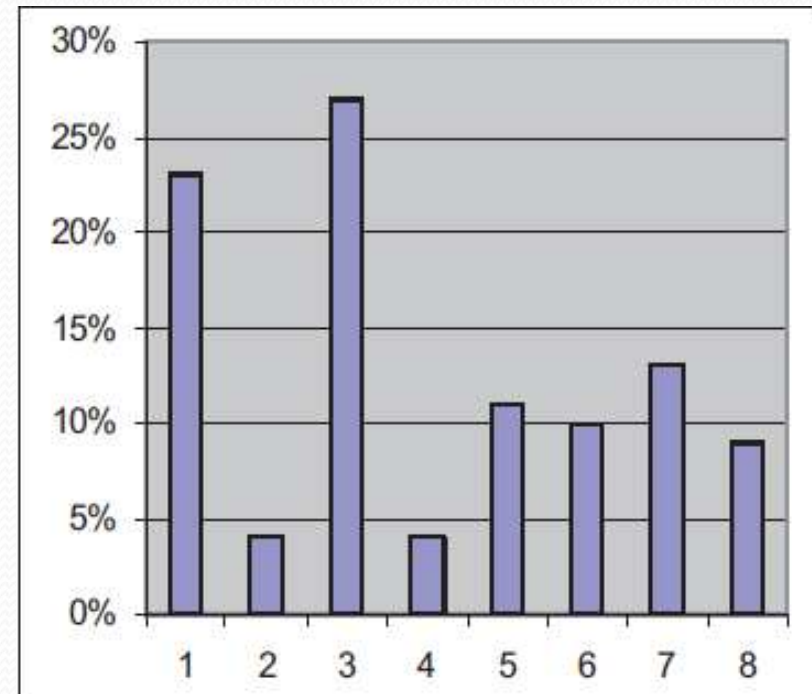
"Quello che (purtroppo) c'è"...

- ✚ Mero elenco dei rischi (spesso quelli specifici dell'impresa)
- ✚ Elenco di prescrizioni con generici richiami alle norme
- ✚ Scarsa specificità in relazione alle caratteristiche costruttive
- ✚ Sottostima dei rischi connessi alle opere da eseguire (es. demolizioni)
- ✚ Eccessiva frammentazione delle fasi lavoro
- ✚ Ridondanza di indicazioni (es. DPI, norme, lavorazioni, attrezzature non presenti, ecc)
- ✚ Duplicazione dei piani operativi di sicurezza

LE MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE

Cosa dicono i Datori di Lavoro

- + troppo lunghi
- + difficile da leggere
- + tutti uguali
- + difficile attuazione
- + non servono a niente
- + non contengono niente di nuovo
- + sono una raccolta di leggi
- + non ho tempo
- + ...



Tratto da:

Indagine conoscitiva sullo stato di applicazione dei piani di sicurezza in edilizia di R. Balestrero

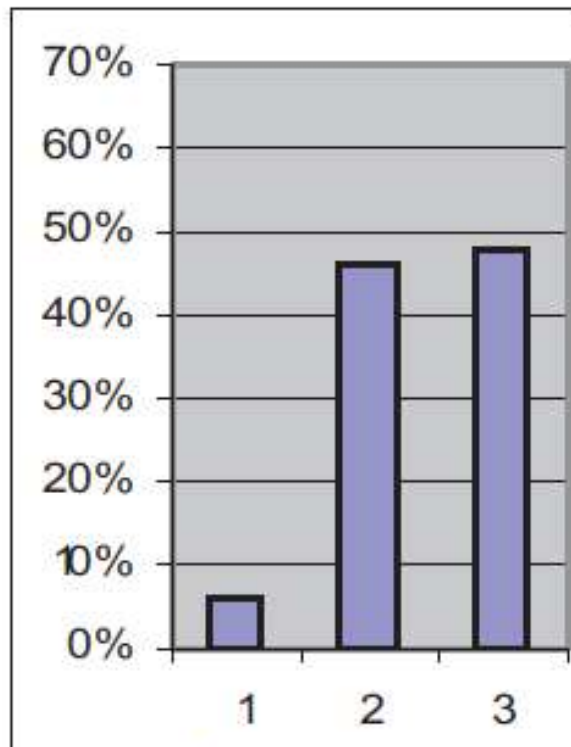
LE MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE

La consultazione dei piani

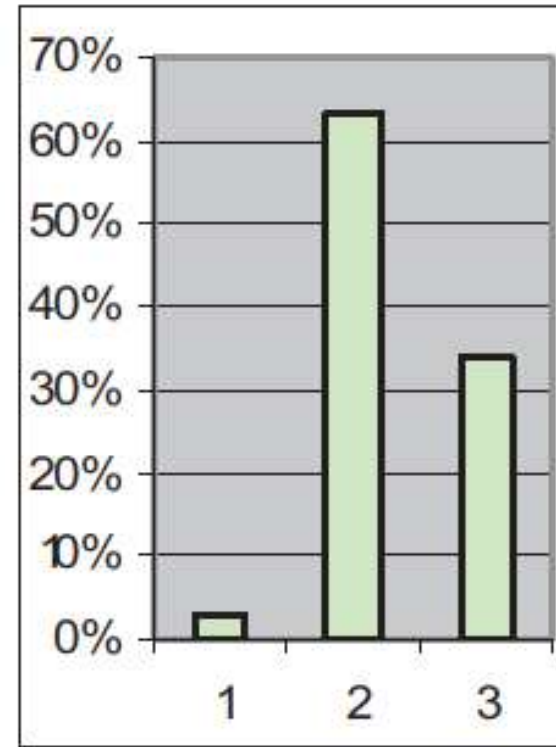
1- sì, sempre

2- sì, qualche volta

3- no, mai



imprese



cosa pensano i coordinatori

Tratto da:
Indagine conoscitiva sullo stato di applicazione dei piani di sicurezza in edilizia di R. Balestrero

I criteri generali del PSC

- + Specificità
- + Concreta fattibilità
- + Conformità alle prescrizioni generali dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008
- + Consultabilità
- + Funzionalità all'esecuzione dell'opera

I criteri generali del PSC

La **SPECIFICITÀ** deve essere evidenziata dalle scelte progettuali, tecniche, architettoniche tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalle planimetrie e dalle caratteristiche idrogeologiche del sito

La **CONCRETA FATTIBILITÀ** significa che deve poter essere concretamente realizzabile dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi

La **CONSULTABILITÀ** significa che deve essere scritto in forma comprensibile per tutte le figure coinvolte nel processo costruttivo

La **FUNZIONALITÀ ALL'ESECUZIONE DELL'OPERA** deve garantire con i suoi contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori

CONTENUTI DEL PSC

Riferimenti Normativi

Articolo 100 D. Lgs. 81/08 s.m.i.
Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, **atte a prevenire o ridurre i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori ...

I contenuti minimi

POSSONO ESSERE SUDDIVISI IN 3 GRUPPI:

- + Dati generali
- + Contenuti anagrafici
- + Contenuti tecnico/organizzativi

Analisi degli elementi essenziali

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta

- + Descrizione del sito
- + Descrizione dell'opera:
 - scelte progettuali
 - scelte architettoniche
 - scelte strutturali
 - scelte tecnologiche
- + Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- + Elenco delle lavorazioni:
 - durata
 - interferenze
 - procedure lavorative

Gli elementi essenziali

- ✚ In riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze:
 - Una relazione concernente l'individuazione l'analisi e la valutazione di tutti i **RISCHI CONCRETI**

- ✚ In riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni:
 - le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le M.P.P.

- ✚ In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni:
 - le prescrizioni operative, le M.P.P. ed i DPI

Gli elementi essenziali

- ✚ Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
- ✚ Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento tra D.L. e tra questi ed i L.A.
- ✚ Stima dei costi

ANALISI PER FASI nella progettazione del PSC

Fase A1

Analisi dell'area di cantiere;

Fase A2

Analisi dell'organizzazione del cantiere;

Fase B

Analisi e valutazione dei rischi delle lavorazioni
in riferimento ad area, organizzazione e lavorazioni;

Fase C

Analisi e valutazione dei rischi delle interferenze tra
le lavorazioni;

Analisi degli elementi essenziali

RELATIVAMENTE ALL'AREA DI CANTIERE
L'ANALISI DEVE ESSERE RIFERITA A:

- ✚ Le sue caratteristiche con particolare riguardo alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee
 - ✚ I rischi derivanti da fattori esterni
- ✚ I rischi trasmessi all'area circostante dall'attività di cantiere
- ✚ lavori stradali e autostradali in riferimento ad eventuali rischi derivanti dal traffico circostante

Analisi degli elementi essenziali

RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE IL PSC CONTIENE E ANALIZZA:

- ✚ Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
 - ✚ Servizi igienico-assistenziali
- ✚ La viabilità interna:
 - carrabile e pedonale
 - accessi al cantiere
 - zone di carico e scarico merci
- ✚ le eventuali modalità di accesso al cantiere dei mezzi di fornitura dei materiali

Analisi degli elementi essenziali

RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE IL PSC CONTIENE E ANALIZZA:

- ✚ Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
- ✚ Impianti e attrezzature da cantiere:
 - tagliaferri, molazza, sega circolare, gru
 - gruppo elettrogeno
 -
- ✚ Zone di deposito e stoccaggio:
 - attrezzature
 - materiali
 - rifiuti

Analisi degli elementi essenziali

RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
IL PSC CONTIENE E ANALIZZA:

- ✚ le zone di carico e scarico
- ✚ le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
- ✚ Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Analisi degli elementi essenziali

RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI DEVE:

- + Suddividere le lavorazioni in fasi lavorative ed eventualmente in sottofasi

es. : realizzazione opere in c.a. - PARETI CONTROTERRA

sottofase 1) allestimento opere provvisorie

sottofase 2) posa in opera del ferro di armatura

sottofase 3) Allestimento della casseratura con pannelli in legno idoneamente puntellati e controventati

sottofase 4) Getto del cls e vibrazione

sottofase 5) Maturazione del cls e disarmo delle casseformi

Analisi degli elementi essenziali

RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI SI DEVE:

+ effettuare l'analisi con riferimento:

- all'area ed all'organizzazione del cantiere
- alle lavorazioni ed alle loro interferenze

dei RISCHI PRESENTI

ad esclusione di quelli
specifici propri dell'attività dell'impresa

Analisi degli elementi essenziali

ALLORA

quali sono i rischi propri dell'attività dell'impresa
che non vanno considerati sul PSC:

Sono tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori
dell'impresa indipendentemente dal contesto
lavorativo (cantiere) in cui operano

Analisi degli elementi essenziali

ALLORA

quali sono i rischi propri dell'attività dell'impresa
che non vanno considerati sul PSC:

Esempio:

A) Lavoro di getto del calcestruzzo:

RISCHIO INDIPENDENTE DAL CONTESTO LAVORATIVO (SPECIFICO)
CONTATTO CON CEMENTO ED OLI DISARMANTI

B) Lavoro di getto del calcestruzzo in quota:

RISCHIO DIPENDENTE DAL CONTESTO LAVORATIVO (NON SPECIFICO)
CADUTA DALL'ALTO

Analisi degli elementi essenziali

PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI:

Analisi delle interferenze tra le lavorazioni



Verifica di eventuali sovrapposizioni tra le lavorazioni interferenti



Cronoprogramma dei lavori



eliminazione delle interferenze



Cronoprogramma della sicurezza



Prescrizioni operative e modalità di verifica



Misure di Prev. e Protez. per interferenze residue

Analisi degli elementi essenziali

PER LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI:

Il CSP effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche se di una sola impresa:

- ✚ individuando le eventuali sovrapposizioni di lavorazioni interferenti;
- ✚ definisce le prescrizioni operative utili per lo sfasamento temporale delle lavorazioni interferenti indicando le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
- ✚ predisporre il Cronoprogramma dei lavori

Analisi degli elementi essenziali

PER LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI:

Il CSP nel caso in cui permangono rischi da Interferenza, al fine di ridurre al minimo tali rischi:

- + indica le misure preventive e protettive;
- + individua i dispositivi di protezione individuale

IL PERCORSO PROGETTUALE

LA PROGETTAZIONE DI UN'OPERA DEVE SEGUIRE
DUE PERCORSI PARALLELI ED INTEGRATI:

- + per la parte ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE e TECNOLOGICA
- + per la REALIZZAZIONE in SICUREZZA

IL PERCORSO PROGETTUALE

L'INTERVENTO DEL CPS SI ARTICOLA
IN DUE FASI:

- + PRELIMINARE e di STUDIO
- + ESECUTIVA

IL PERCORSO PROGETTUALE

Nella fase PRELIMINARE e di STUDIO va eseguita una RELAZIONE concernente:

- + L'individuazione

- + L'analisi

- + La valutazione

dei RISCHI CONCRETI

IL PERCORSO PROGETTUALE

Nella fase ESECUTIVA
vengono DEFINITE nel dettaglio :

- 
- + Le scelte PROGETTUALI
 - + Le scelte ORGANIZZATIVE
 - + Le PROCEDURE
 - + Le misure PREVENTIVE e PROTETTIVE
 - + Le misure di COORDINAMENTO

LE PRESCRIZIONI

Studio del Progetto:

- Contenuti
- fasi lavorative e loro durata
- studio geologico ed idrogeologico del sito
- relazione tecnica sulla tipologia e metodologia costruttiva

Confronto con il progettista

- individuazione dei punti critici
- modalità di verifica delle soluzioni

Acquisizione documentazione

Sopralluogo sul sito

Verifica

dei processi lavorativi, dei materiali e delle sostanze utilizzate

Verifica

delle necessità e possibilità di collocare strutture fisse per interventi successivi

Pianificazione della logistica di cantiere

individuazione ed analisi dei rischi

PIANIFICAZIONE e PROGETTAZIONE della SICUREZZA

REDAZIONE del PSC

STIMA DEI COSTI

PRESCRIZIONI

STRUTTURA TIPO DEL PSC

1. Anagrafica del cantiere
2. Descrizione dell'opera da realizzare
3. Fasi e sottofasi delle lavorazioni
4. Analisi dei rischi
5. Valutazione dei rischi
6. Coordinamento della Sicurezza
7. Organizzazione delle Emergenze
8. Costi della sicurezza
9. Modulistica di utilità
10. Schede di supporto

QUALCHE SUGGERIMENTO

- Non affidarsi, totalmente, ai software per la redazione del piano
- Mettere al bando il detto: "Nel più, ci sta il meno"
- Esigere dai progettisti tutte le informazioni relative all'opera, indispensabili all'individuazione dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare;
- Esigere dai DL delle imprese esecutrici le informazioni complementari e di dettaglio che devono essere nei POS;
- Preferire, dove possibile, la formulazione schematica;
- Ricorrere, il più possibile, a elaborati grafici e immagini;

Tenuta del PSC

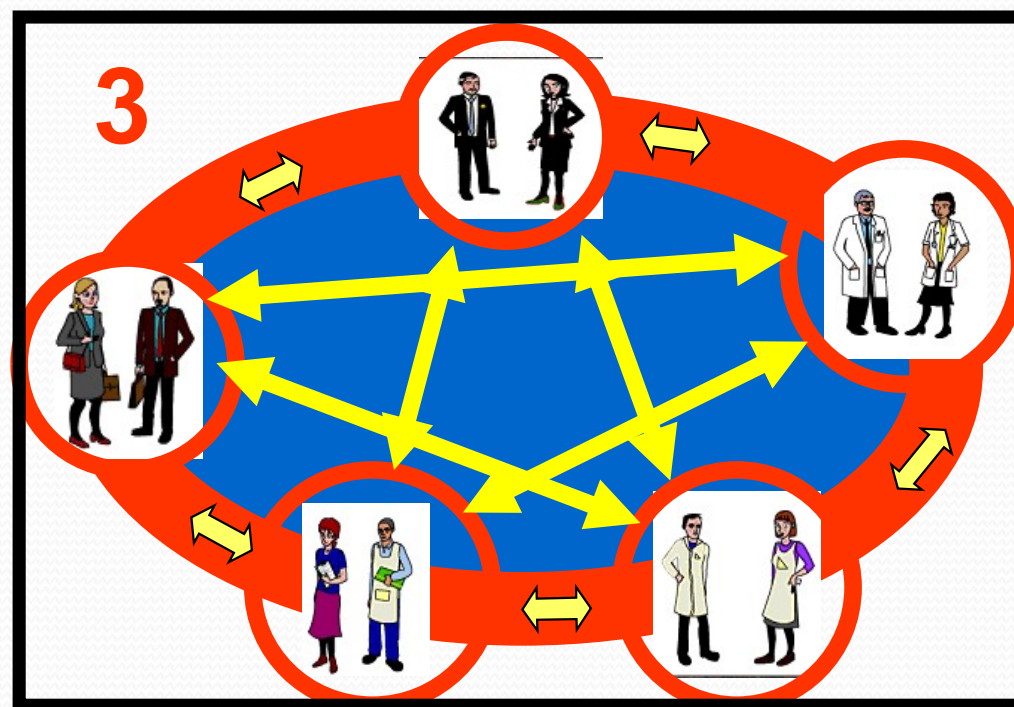
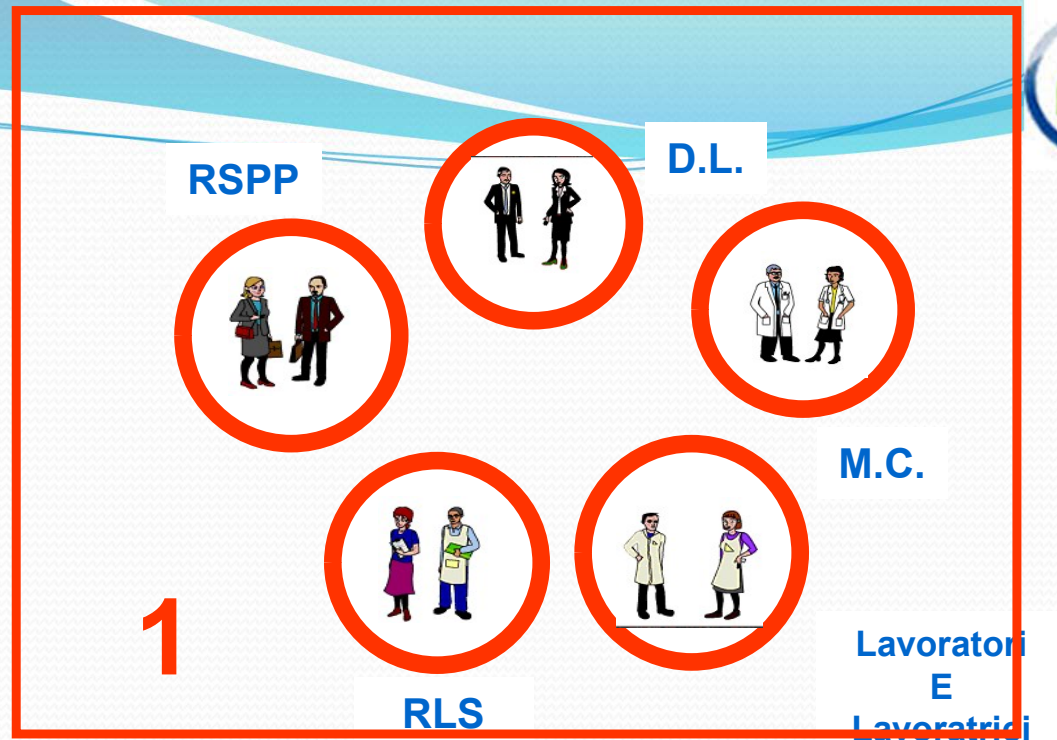
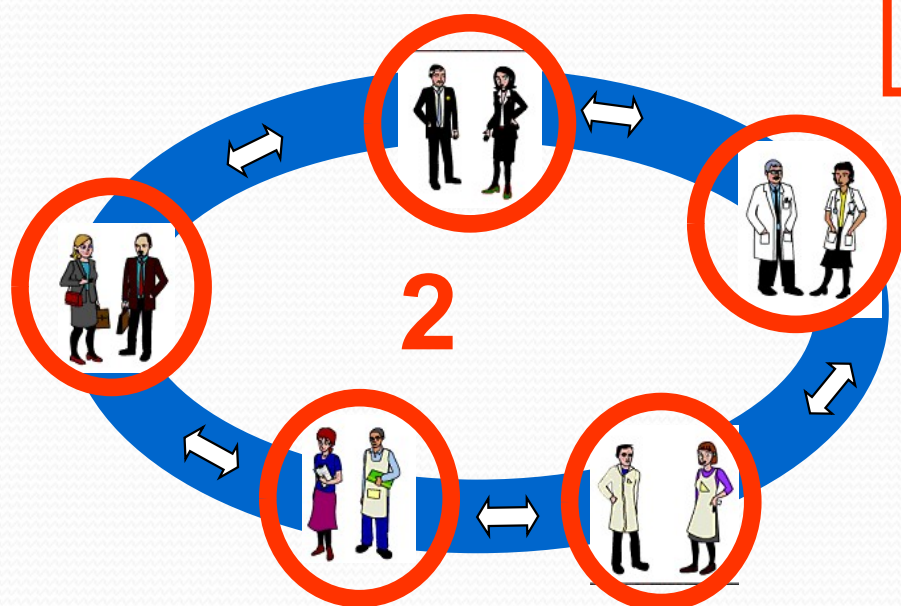
Il PSC deve essere obbligatoriamente tenuto in cantiere per i seguenti motivi:

- ✚ L'accettazione del PSC costituisce assieme alla redazione del POS il DVR dell'impresa per quel cantiere ed quindi soggetto all'obbligo di tenuta nell'UP
- ✚ Il PSC costituisce un documento operativo necessario per fare quotidianamente sicurezza in cantiere

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E RAPPORTI TRA LE FIGURE IN GIOCO

- IL CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

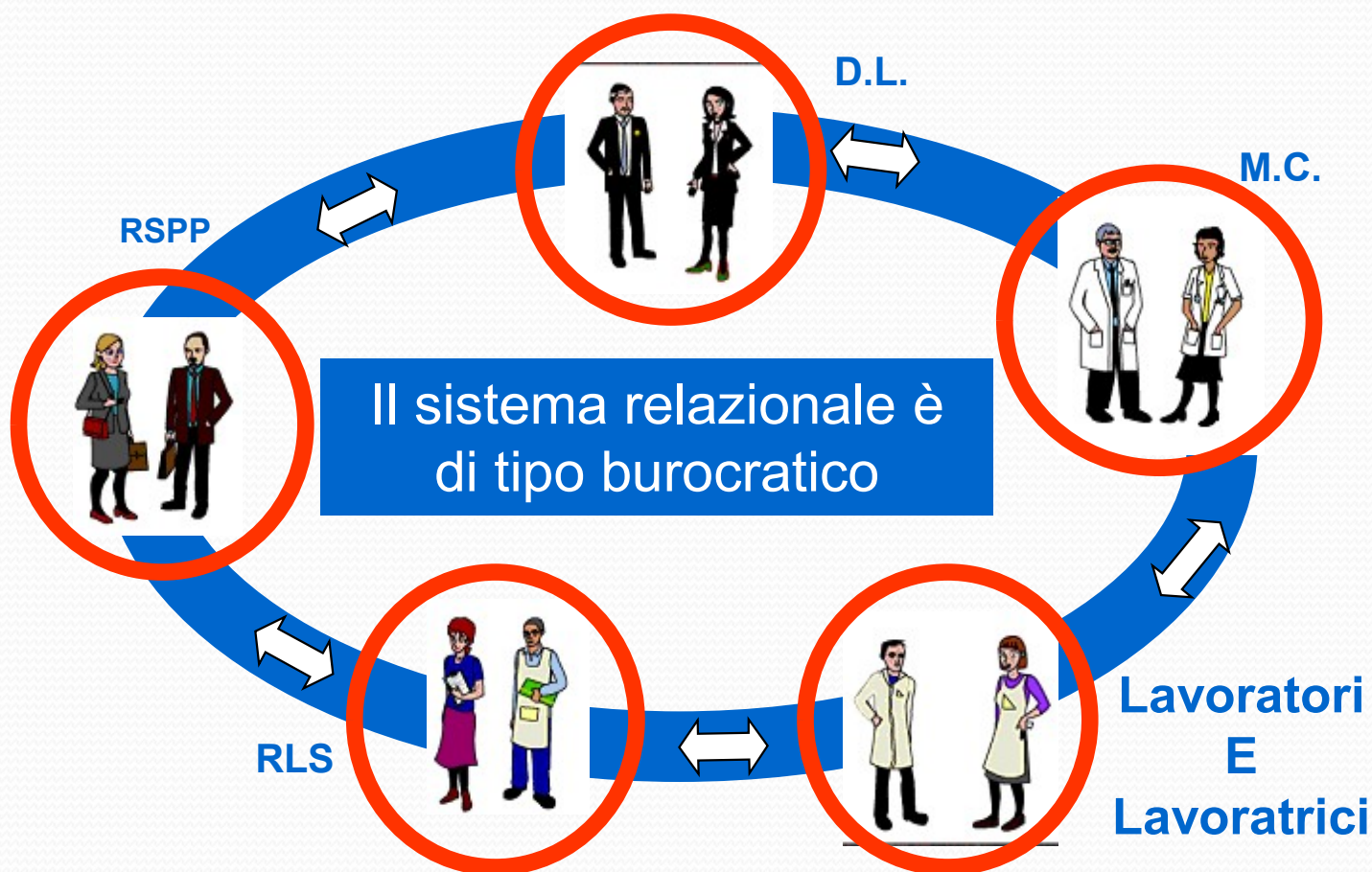
Tre esempi di sistema relazionale



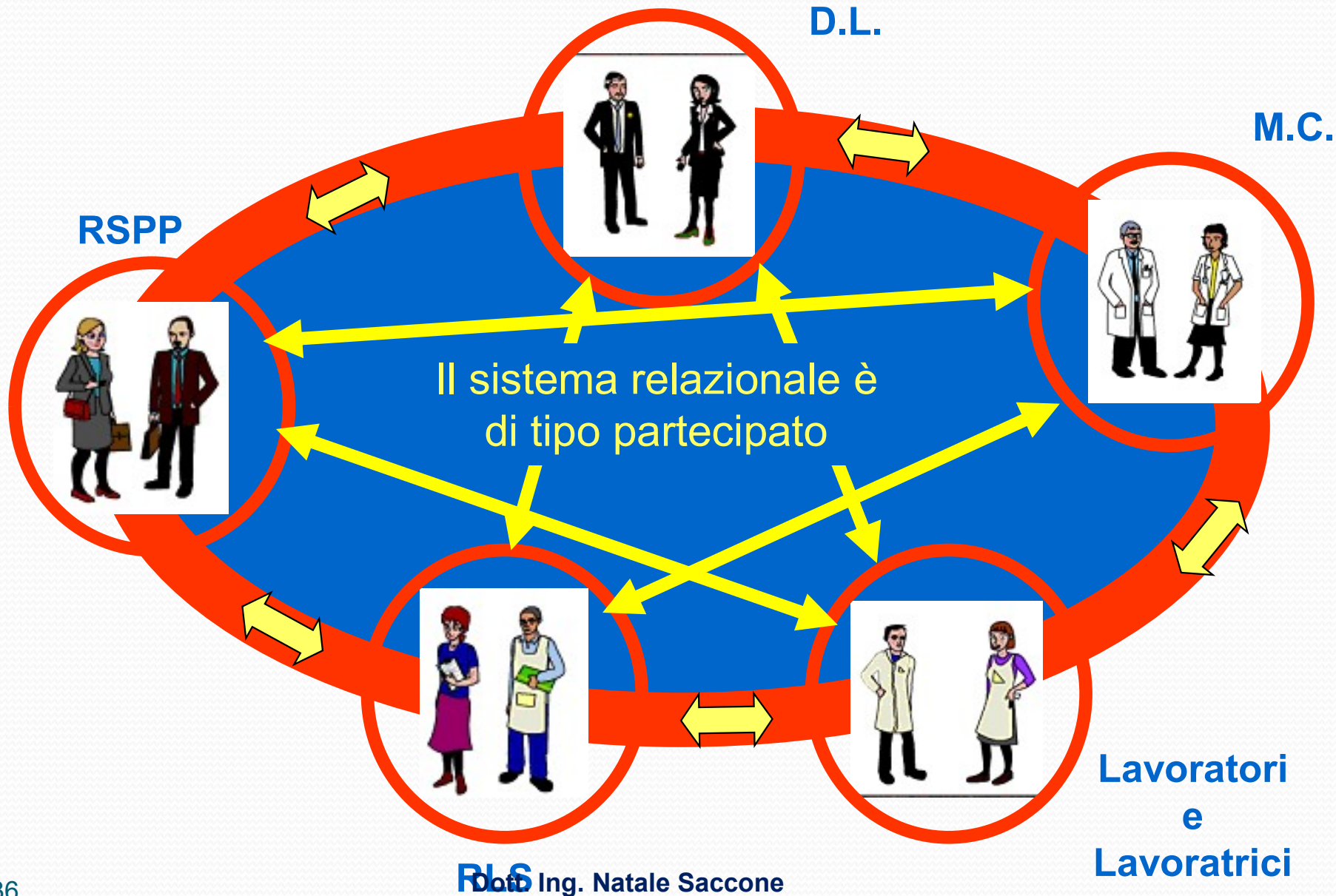
Il sistema relazionale (esempio 1)



Il sistema relazionale (esempio 2)



Il sistema relazionale (esempio 3)



- Fondamentalmente si possono verificare due situazioni:
- 1. unico appalto, con la presenza dei subappaltatori;
- 2. più appalti,
- e quindi nel piano dovranno essere disciplinante queste situazioni.
- Nel primo caso si evidenzierà che sarà fatto carico all'appaltatore di segnalare al CSE la ragione sociale dei subappaltatori, la presumibile loro presenza in cantiere, ecc.
- Mentre nel secondo caso tali informazioni dovranno essere fornite dal Committente.
- Nel piano si consiglia di indicare:
- *L'Appaltatore si impegna a comunicare, anche a mezzo fax, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il programma di massima dei lavori, indicando con ragionevole anticipo:*

COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE

- ☐ l'inizio dei lavori;
- ☐ le eventuali sospensioni e le riprese;
- ☐ la data della presunta presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, da confermare prima del loro ingresso in cantiere;
- ☐ la data della presunta presenza in cantiere di lavoratori autonomi, da confermare prima del loro ingresso in cantiere,
- Il testo di cui sopra potrà essere applicato anche per il committente, in caso di appalti scorporati.

SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

- I sopralluoghi in cantiere del Coordinatore avverranno di norma:
 - ☐ prima di ogni nuova fase lavorativa;
 - ☐ prima dell'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
 - ☐ in occasione delle fasi critiche
 - ☐ in occasione del termine di ogni fase lavorativa

MODALITA' DEI SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

- Dette visite verranno svolte, in modo congiunto, fra:
 - ☐- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - ☐- Responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice;
 - ☐- Responsabili di cantiere delle imprese subappaltatrici;
 - ☐- Eventuali lavoratori autonomi,

SCOPO SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

- Verificare se il cantiere (dimensione fisica e organizzativa) , le relative opere provvisorie , le modalità di esecuzione dei lavori rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme, ma anche previsti dal PSC.

COORDINAMENTO SUBAPPALTATORI

- Il coordinamento dei subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, spetta all' appaltatore o ai suoi diretti collaboratori (Direttore del cantiere o **Responsabile di cantiere**), il quale, prima dell'avvio delle lavorazioni date in subappalto, convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi.
- **A tale riunione dovrà essere invitato dall'appaltatore anche il C.S.E.**
- Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente documentata.
- Ovviamente il coordinamento dei vari appaltatori, in caso di appalti scorporati, spetta al CSE e quindi sarà lo stesso a convocare i vari appaltatori per il loro coordinamento.

AZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

- Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione si possono riassumere in 7 azioni fondamentali:
 - 1) Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - 2) Riunione preliminare all'inizio dei lavori
 - 3) Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della documentazione degli esecutori
 - 4) Riunioni di coordinamento
 - 5) Sopralluoghi e controlli
 - 6) Coordinamento degli RLS e RLST
 - 7) Aggiornamento documenti di sicurezza.

PRIME OPERAZIONI DEL CSE

- Il Coordinatore per l'esecuzione, appena assunto l'incarico, verifica l'adeguatezza del PSC in relazione alle modifiche intervenute dalla conclusione della progettazione esecutiva in relazione a:
 - Contesto ambientale
 - Piccole modifiche progettuali
- Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per l'esecuzione il CE procederà all'aggiornamento del piano stesso **valutando se necessario la modifica dei costi per la sicurezza.**
- Il piano di sicurezza e coordinamento modificato sarà formalmente trasmesso all'impresa aggiudicataria.

1^a AZIONE

Attività	Figure coinvolte	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Verifica del PSC in funzione delle modifiche di contesto ambientale e/o progetto esecutivo	Coordinatore esecuzione -Committente/ Responsabile dei lavori -Progettista / Direttore dei lavori.	PSC -Progetto esecutivo	Nessuno
(Eventuale) Aggiornamento del PSC	Coordinatore esecuzione -Committente/Responsabil e dei lavori -Progettista/Direttore Lavori	PSC -Progetto esecutivo	PSC aggiornato
Trasmissione del PSC aggiornato alle imprese aggiudicatarie	Coordinatore esecuzione	PSC	Scheda di trasmissione aggiorn. PSC

AZIONE 2 – RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORI

- Preliminarmente all'inizio dei lavori, è bene che il Coordinatore convochi una riunione che ha come scopo principale quello di conoscere le imprese e/o i lavoratori autonomi che gestiranno i lavori e comunicare alle stesse i principi ispiratori del PSC e le principali azioni di coordinamento.
- Si ritiene opportuno che alla riunione partecipino: il committente o il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori e i responsabili delle imprese e/o i lavoratori autonomi aggiudicatari degli appalti (in caso di appalto scorporato)
- Al fine di migliorare l'attività di coordinamento, il coordinatore si rapporterà nell'esecuzione delle sua attività esclusivamente con i responsabili delle imprese e con i lavoratori autonomi aggiudicatari, lasciando a questi il compito di coordinarsi con i propri subappaltatori e fornitori.

AZIONE 2 – RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORI

- L'ordine del giorno della riunione preliminare è:
- Illustrazione del piano di sicurezza e coordinamento
- Illustrazione delle azioni di coordinamento e controllo che saranno realizzate dal Coordinatore per l'esecuzione
- Esplicitazione di particolari richieste di dettaglio che dovranno essere contenute all'interno dei POS
- Verifica delle richieste di modifica al piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese aggiudicatrici
- Verifica preliminare del programma dei lavori
- Varie ed eventuali
- Questa azione sarà ripetuta nel corso dei lavori, prima dell'ingresso in cantiere di una nuova impresa aggiudicataria e/o un lavoratore autonomo aggiudicatario

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	Coordinatore esecuzione	Nessuno	Lettera di convocazione
Esecuzione della riunione	Coordinatore esecuzione -Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria -Lavoratore autonomo aggiudicatario. -Committente/Responsabile dei lavori -Progettista/Direttore Lavori	PSC -Cronoprogramma dei lavori	Verbale della riunione preliminare

AZIONE 3 – VERIFICA POS E DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA PRODOTTA DAGLI ESECUTORI

- Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il C.S.E. verifica
 - l'idoneità dei POS delle imprese esecutrici, richiedendo l'adeguamento di quelli non idonei e dando conferma scritta per quelli idonei
 - la comunicazione della nomina del Responsabile del cantiere (sostituto del D.L.) delle imprese aggiudicatrici. Questa nomina è fondamentale in quanto permette al Coordinatore di avere un referente qualificato all'interno del cantiere.
 - le schede di identificazione di imprese e dei lavoratori autonomi. I dati contenuti all'interno della scheda permettono al Coordinatore di entrare in possesso di tutti i dati identificativi di chi opera in cantiere.
 - le dichiarazioni di adempimento agli obblighi di sicurezza previsti per legge di imprese e lavoratori autonomi. Questa dichiarazione permette al coordinatore di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in regola con quanto previsto per legge.

AZIONE 3 – VERIFICA POS E DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA PRODOTTA DAGLI ESECUTORI

- I POS e la documentazione dei subappaltatori sono trasmessi al coordinatore per l'esecuzione dall'impresa aggiudicataria da cui dipendono contrattualmente con visto di congruità .
- Con i dati di identificazione raccolti, prima dell'inizio dei singoli lavori il coordinatore per l'esecuzione integra il PSC con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Verifica contenuti POS	Coordinatore esecuzione	PSC -Lista controllo POS	Lista controllo POS
Richiesta di modifiche di POS non idonei	Coordinatore esecuzione -Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria		Lista controllo POS
Verifica della documentazione degli esecutori e integrazione del PSC	Coordinatore esecuzione	Lett. nomina del responsabile di cantiere -Scheda di identificazione esecutori -Scheda obblighi sicurezza	Scheda integrazione nominativi imprese PSC -Scheda di trasmissione aggiorn. PSC

AZIONE 4 – RIUNIONE DI COORDINAMENTO

- Preliminarmente all'inizio dei lavori e periodicamente durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore deve indire delle riunioni di coordinamento.
- Alla riunione partecipano i responsabili di cantiere delle imprese aggiudicatrici e i lavoratori autonomi aggiudicatari e possibilmente il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori
- Obiettivi della riunione sono:
 - organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l'informazione reciproca
 - verificare la correttezza dell'applicazione del piano nel periodo precedente alla riunione
 - verificare tramite il cronoprogramma dei lavori i rischi di interferenza
 - individuare gli incaricati della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC
- Il verbale della riunione di coordinamento costituisce integrazione al PSC

4^a AZIONE

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	Coordinatore esecuzione	Nessuno	Lett. convocazione
Esecuzione della riunione	Coordinatore esecuzione -Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria -Lavoratore autonomo aggiudicatario. -Committente/Responsabile dei lavori -Direttore Lavori	PSC -POS -Cronoprogr. lavori	Verbale riunione coordinamento -Cronoprogramma dei lavori aggiornato -Scheda di trasmissione aggiorn. PSC

AZIONE 5 – SOPRALLUOGHI E CONTROLLI IN CANTIERE

- Il coordinatore, durante l'esecuzione dei lavori, effettua sopralluoghi in cantiere con il responsabile di cantiere per verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS. La periodicità dei sopralluoghi resta a discrezione del coordinatore in relazione al tipo e complessità delle lavorazioni che si eseguono in cantiere.
- Nel caso in cui nel corso del sopralluogo si stiano svolgendo delle attività lavorative che presentano situazioni di pericolo grave ed imminente, Il coordinatore le sospende fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
- Il coordinatore contesta **per iscritto** all'esecutore le situazioni di inosservanza agli art. 7, 8, 9 del D.Lgs 494/96 e del PSC e successivamente segnala al committente o al responsabile dei lavori le situazioni contestate, proponendo: la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Impresa o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.
- Il coordinatore comunica all'AUSL e al Dipartimento del Lavoro quanto segnalato al committente o al responsabile dei lavori, quando questi non adotti alcun provvedimento in merito senza fornire alcuna motivazione.

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Effettuazione sopralluoghi in cantiere	Coordinatore esecuzione -Responsabile cantiere -Lavoratore autonomo aggiudicatario	PSC -POS	Verbale di sopralluogo
Sospensione lavori per pericolo grave ed imminente	Coordinatore esecuzione -Responsabile cantiere -Lavoratore autonomo aggiudicatario	Nessuno	Verbale di sopralluogo
Contestazione inadempienza a art.94,95,96, 97 comma 1, e PSC	Coordinatore esecuzione -Responsabile cantiere -Lavoratore autonomo aggiudicatario	PSC -POS	Verbale di sopralluogo
Segnalaz. a Comm./ R.L. inadempienza	Coordinatore esecuzione -Committente / Responsabile dei lavori	Verbale di sopralluogo	Lett. segnalazione
Comunicazione dell'inadempienza agli organi di vigilanza	Coordinatore esecuzione	Lett. Segnalaz. -Verbale di sopralluogo	Lett. Comunicaz.

AZIONE 6 – COORDINAMENTO DEI RLS E RLST

- Il coordinamento si esplicherà principalmente attraverso l'esecuzione di riunioni e di sopralluoghi in cantiere con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e gli rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriali (RLST). Le riunioni potranno essere richieste dal coordinatore o dai rappresentanti dei lavoratori.
- All'interno delle riunioni si valuterà lo stato di avanzamento dei lavori e lo stati di applicazione del PSC e dei POS e l'applicazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere .
- Nel corso dei sopralluoghi si verificherà l'applicazione di quanto previsto per legge e dai documenti per la sicurezza.

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	Coordinatore esecuzione -RLS/RLST	Nessuno	Lett. di convocazione
Esecuzione della riunione	Coordinatore esecuzione -RLS/RLST	PSC -POS -Cronoprogramma dei lavori	Verbale di riunione
Sopralluoghi in cantiere	Coordinatore esecuzione -RLS/RLST	PSC -POS	Verbale di sopralluogo

AZIONE 7 – AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI SICUREZZA

- Nel caso in cui siano necessarie delle modifiche all'opera da realizzare (varianti, ecc.) o nell'evoluzione dei lavori che rendano inattuabile o superato il PSC e il Fascicolo dell'opera, il C.E. provvederà all'aggiornamento dei documenti di sicurezza.
- A seguito dell'aggiornamento del PSC, il C.E. richiederà l'aggiornamento dei POS delle imprese esecutrici

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Aggiornamento del piano di sicurezza	Coordinatore esecuzione -Committente/ Responsabile dei lavori -Progettista / Direttore dei lavori.	PSC -Progetti	PSC aggiornato
Trasmissione documento alle imprese aggiudicatarie.	Coordinatore esecuzione		Scheda di trasmissione aggiorn. PSC
Aggiornamento fascicolo dell'opera	Coordinatore esecuzione	Fascicolo dell'opera	Fascicolo dell'opera aggiornato
Richiesta aggiornamento dei POS	Coordinatore esecuzione	PSC	Lett. richiesta aggiornamento POS

Lista di controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza

Cantiere di _____

Piano Operativo dell'impresa _____

Consegnato in data _____

	Sono presenti i seguenti elementi ?	Presenti	note	integrazioni richieste
1	nominativo del datore di lavoro	☐ SI ☐ NO		
2	indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale	☐ SI ☐ NO		
3	indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere	☐ SI ☐ NO		
4	descrizione della specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice	☐ SI ☐ NO		
5	descrizione della specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori autonomi subaffidatari;	☐ SI ☐ NO		
6	nominativi degli addetti al pronto soccorso, <u>antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,</u> alla gestione delle emergenze in cantiere,	☐ SI ☐ NO		
7	nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;	☐ SI ☐ NO		
8	nominativo del medico competente ove previsto;	☐ SI ☐ NO		
9	nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;	☐ SI ☐ NO		
10	nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;	☐ SI ☐ NO		
11	numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice	☐ SI ☐ NO		
12	numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;	☐ SI ☐ NO		
13	specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;	☐ SI ☐ NO		
14	descrizione dell'attività di cantiere,	☐ SI ☐ NO		

	Sono presenti i seguenti elementi ?	Presenti	note	integrazioni richieste
15	descrizione delle modalità organizzative;	☐ SI ☐ NO		
16	descrizione dei turni di lavoro	☐ SI ☐ NO		
17	elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;	☐ SI ☐ NO		
18	elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;	☐ SI ☐ NO		
19	esito del rapporto di valutazione del rumore;	☐ SI ☐ NO		
20	individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;	☐ SI ☐ NO		
21	procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;	☐ SI ☐ NO		
22	elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;	☐ SI ☐ NO		
23	documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.	☐ SI ☐ NO		
24	piano operativo di sicurezza visionato dal RLS o dal RLST	☐ SI ☐ NO		

Il presente piano di sicurezza è:

☐ idoneo ad essere utilizzato in cantiere

I lavori possono iniziare.

☐ è inidoneo ad essere utilizzato in cantiere, pertanto si richiede all'impresa esecutrice di adeguarlo.

I lavori NON possono iniziare .

data _____

Il coordinatore in fase di esecuzione dell'opera

REGISTRO DI COORDINAMENTO

- Insieme degli atti conseguenti all'attività di coordinamento quali:
 - ☐ verbali di riunione preliminare di coordinamento
 - ☐ verbali di riunioni di coordinamento in cantiere
 - ☐ rapporto di sopralluogo in cantiere
 - ☐ verbale di sopralluogo (il verbale potrà essere stilato in loco con gli stessi contenuti del rapporto; è preferito al rapporto quando sono necessari interventi immediati di adeguamento o comunque quando sia necessaria l'immediata formalizzazione dei controlli del coordinatore; deve essere controfirmato dall'impresa)
 - ☐ note di contestazione alle imprese affidatarie o LA
 - ☐ verbali e/o note di intimazione di sospensione immediata dei lavori
 - ☐ verbale di riunioni di coordinamento per adeguamento PSC
 - ☐ nota al committente e/o al RL per allontanamento impresa o LA, sospensione lavori o risoluzione del contratto
 - ☐ nota alla ASL e DPL per inadempienza del committente e/o RL

RAPPORTO O VERBALE DI SOPRALLUOGO

ELEMENTI MINIMI

- ☐ Data
- ☐ Nominativi dei presenti (DL, Committente, Responsabile di cantiere, RLS ecc.)
- ☐ Stato di avanzamento dei lavori
- ☐ Descrizione sommaria di quanto visionato o ispezionato
- ☐ Rilievi , contestazioni e considerazioni
- ☐ Eventuali prescrizioni
- ☐ Eventuali provvedimenti
- ☐ Firme dei presenti

Il corredo del coordinatore e dei suoi assistenti

- Giubbotto o vestiti aderenti
- Indumenti alta visibilità
- Tuta
- Calzature di protezione con lamina antiforo
- Casco
- Occhiali protettivi
- Cuffia antirumore o archetto
- Facciale filtrante P₃
- Imbracatura e cintura di sicurezza (all'occorrenza)

La responsabilità del responsabile
dei lavori, del coordinatore,
dell'impresa e del RSPP nel
cantiere.

Sentenze

Obblighi – esercizio di fatto di poteri direttivi

art. 299 D.Lgs. 81/08

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere **b), **d**) ed **e**), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

****b** = datore di lavoro**

****d** = dirigente**

****e** = preposto**

LE RESPONSABILITÀ

- **Responsabilità penale**
 - reato di lesioni colpose
 - reato di omicidio colposo
 - reati contravvenzionali
 - altre ipotesi di reato

- **Responsabilità civile-obbligo del risarcimento danni**
 - danni non patrimoniali
 - morali
 - biologici
 - esistenziali
 - danni patrimoniali
 - danno emergente
 - lucro cessante

- **Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs 231/01**
 - presupposti
 - il modello organizzativo
 - il regime sanzionatorio

PRESCRIZIONE

Art. 20 D.Lgs 758/94:

- ❖ sono rilevate da UPG contravvenzioni a norme di sicurezza e igiene del lavoro;
- ❖ breve istruttoria per accertare gli elementi necessari (prove, individuazione specifica del contravventore, riferimenti normativi e tecnici);
- ❖ gli UPG redigono verbale di Prescrizione

Comunicazione notizia di reato al PM senza ritardo la prescrizione viene notificata al contravventore e comunicata o notificata al rappresentante legale del contravventore il contenuto della prescrizione è comunicato al RLS

Comunicazione immediata della Proroga al PM

PRESCRIZIONE

- **OLTRE I PRIMI SEI MESI:** può essere richiesta ulteriore proroga (richiesta scritta e motivata).

È possibile un'unica proroga fino a un massimo di ulteriori sei mesi con provvedimento motivato

- **ENTRO I PRIMI SEI MESI:** richiesta scritta e motivata, entro i termini di scadenza

- ❖ **Proroga (entro 6 mesi)**

La proroga viene **notificata** al **contravventore** e comunicata (o notificata) al **rappresentante legale** del contravventore

- ❖ **Proroga (oltre i 6 mesi)**

La proroga viene notificata al contravventore e comunicata (o notificata) al rappresentante legale del contravventore alla scadenza del termine della proroga gli UPG fanno la verifica dell'ottemperanza (entro sessanta giorni)

PRESCRIZIONE

- a) ottemperanza
 - b) non ottemperanza
 - c) ottemperanza in tempo superiore o con diverse modalità
 - d) non pagamento
-
- a) **ottemperanza**: ammissione del contravventore al pagamento del quarto del massimo della sanzione la ammissione al pagamento viene notificata al contravventore:
pagamento (entro 30 gg)
 - ✓ comunicazione al PM, entro 120 gg dalla
 - ✓ scadenza della prescrizione dell'ottemperanza e del pagamento
 - b) **non ottemperanza**: comunicazione al PM dell'inottemperanza entro 90 gg dalla scadenza della prescrizione comunicazione dell'inottemperanza (entro 90 gg) al contravventore
 - c) **ottemperanza in un tempo superiore o con diverse modalità**: comunicazione al PM dell'ottemperanza in un tempo superiore o in forme diverse per l'applicazione dell'art. 162 bis c.p.
 - d) **non pagamento**: comunicazione al PM del non pagamento entro 120 gg dalla scadenza della prescrizione

- a) La disciplina del **subappalto art. 1656 del codice civile**: vietato salvo autorizzazione del committente
- b) Introduzione della **clausola penale art. 1382 codice civile**: clausola cui si riconduce ad un inadempimento, o ritardo, una determinata prestazione (funzione risarcitoria), se non è convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
- c) **Rinuncia alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti di urgenza** o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentrice o codetentrice dell'area sulla quale svolge l'appalto.

OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE: Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte del Committente, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti di urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al contratto di Subappalto.

- d) Modalità di risoluzione del contratto:
 - ❖ Art. **1456 c.c. Clausola risolutiva espressa**: la risoluzione si verifica di diritto con la dichiarazione di una parte all'altra che intende avvalersi della risoluzione.
 - ❖ Art. **1457 c.c. Termine essenziale per una delle parti**: termine fissato per la prestazione dichiarato essenziale, trascorso senza adempimento, risoluzione di diritto.
- e) Le **coperture assicurative**

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione 15/01/2010, n. 1834

- Al centro della sentenza si colloca un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare di una s.p.a., condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente che nell'effettuare di notte "in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m. 3,15 dal suolo".
- il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione".

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione 15/01/2010, n. 1834

- nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva che “la designazione – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008] – dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest’ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l’osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione 15/01/2010, n. 1834

- Ne desume che, “nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base all’art. 4, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 626/1994 [ora artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.

- Insegna che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere”, e che “il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
- Critica, pertanto, l’assunto difensivo “secondo cui nulla avrebbe potuto fare l’imputato per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacché il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata”.

Cassazione

- E spiega che un tale assunto muove “da un’interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 626/1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. n. 81/2008] e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile”, poiché “l’opzione esegetica sottesa postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario e cioè che la presenza di quei poteri sia, in via di principio, condizione sufficiente, anche se non necessaria, né tanto meno esclusiva, perchè operino le norme sull'imputabilità penale”.

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione

- Chiarisce ancora, con particolare riguardo alle funzioni riservate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che “l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse – e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori – **possa integrare un’omissione ‘sensibile’ tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio**”.

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione

- E aggiunge che, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, **deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla**”.
- Ciò precisato, la Sez. IV prende atto che “la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda”, e che l'imputato, “per la qualifica rivestita, **non poteva ignorare**, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione”.

Non abbiate timore delle norme



Siate sempre scrupolosi e zelanti



Fine

Grazie per l'attenzione